

N. 232-2/2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Laura Marangoni	Giudice

udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 232-2/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione giudiziale,
per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società Costampress S.p.A. a socio unico, con sede legale a Scorzè, via Taliercio 13, frazione Gardigiano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 00273100271, numero REA VE-122337;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

considerato che la resistente, costituendosi in giudizio, ha da ultimo aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale confermando di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così implicitamente ammettendo di possedere i requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera d) e 121, nonché dall'art. 49 ultimo comma, CCII;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali,



corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);

ritenuto che la società debitrice, come dalla medesima dichiarato, versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati:

debiti contributivi: € 622.454,03 per "lavoratori dipendenti", € 245.508,62 per "gestione separata", € 1.162.362,17 per "recupero ADER" (informativa dell'INPS);

debiti verso la parte ricorrente Tobanelli S.p.A.: € 174.580,64 in linea capitale;

ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società;

ritenuto altresì che sussistano i presupposti ex art. 211 co. 2 CCII per accogliere l'istanza della debitrice volta a veder autorizzare la curatela a proseguire l'esercizio dell'impresa poiché la prosecuzione non appare arrecare alcun pregiudizio di soddisfacimento ai creditori (la stessa ricorrente non si è opposta all'esercizio dell'impresa); invero, alla luce degli elementi addotti dalla stessa debitrice, appare presumibile un maggior realizzo ricavabile all'esito della continuità dell'attività (nell'ipotesi di continuità, secondo la debitrice -che nell'ultimo semestre ha significativamente ridotto le perdite-, l'impresa potrebbe evadere nei prossimi mesi e sino a ottobre 2026 ordini di clienti per un valore di 1,1 milioni di euro e consegnare complessivamente merci per 2,3 milioni di euro sulla base dello stock disponibile; inoltre, il locatore dell'immobile ove si svolge l'attività di impresa sarebbe disponibile a rinunciare al credito pregresso; infine, la continuità potrebbe consentire la cessione dell'attività con ricavi maggiori per i creditori senza perdita dell'avviamento e mantenendo i posti di lavoro);

ritenuto che in questa fase, nella valutazione prognostica ex art. 211 CCII relativa al pregiudizio dei creditori, debba essere considerata in via prioritaria la posizione dei dipendenti da impiegare nell'esercizio provvisorio;



ritenuto, dunque, che il rischio di nuove prededuzioni a causa dell'esercizio provvisorio possa allo stato giustificarsi nell'ottica di salvaguardare l'interesse della massa dei creditori, essendo finalizzato al raggiungimento di un risultato economico atto a riassorbire i predetti costi; e d'altro canto, l'esercizio provvisorio potrà essere in qualsiasi momento revocato dal tribunale, laddove i curatori non ravvisino concrete possibilità di realizzo oppure ritengano che stiano maturando ulteriori e inaccettabili esposizioni ai danni dei creditori;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società Costampress S.p.A. a socio unico, con sede legale a Scorzè, via Taliercio 13, frazione Gardigiano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 00273100271, numero REA VE-122337 ;

Nomina giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;

Nomina curatori il dott. Dante Sciblia e il dott. Givoanni Anfodillo con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

Autorizza i curatori, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

Autorizza i curatori a proseguire l'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII, mandando al giudice delegato l'eventuale puntualizzazione delle modalità operative su proposta dei medesimi, autorizzato sin d'ora i curatori ad avvalersi di un coadiutore per lo svolgimento di talune funzioni;

Dispone che i curatori depositino nel più breve tempo possibile, acquisite le necessarie informazioni e scritture contabili, una relazione sull'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio nell'interesse dei creditori o su circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione;



Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

Fissa l'udienza del 18.11.2026 ore 11.00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

Segnala ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, ai curatori e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8.07.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo

